



LEGA PRO

COMUNICATO N. 22/DIV – 30 SETTEMBRE 2025

22/92

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 27, 28 E 29 SETTEMBRE 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 27, 28 e 29 Settembre 2025

7^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALBINOLEFFE	NOVARA	3-2
CITTADELLA	PRO PATRIA	0-0
L.R. VICENZA	PRO VERCELLI	2-0
LECCO	GIANA ERMINIO	0-0
LUMEZZANE	INTER U23	1-2
OSPITALETTO FRANCIACORTA	ALCIONE MILANO	0-1
PERGOLETTESE	DOLOMITI BELLUNESI	1-2
TRENTO	ARZIGNANO VALCHIAMPO	2-2
TRIESTINA	RENATE	3-0
VIRTUS VERONA	UNION BRESCIA	1-1

GIRONE B

AREZZO	CARPI	3-1
BRA	GUIDONIA MONTECELIO	2-1
LIVORNO	CAMPOBASSO	0-0
PERUGIA	PIANESE	0-1
PINETO	RIMINI	1-2
PONTEDERA	FORLÌ	2-1
RAVENNA	TERNANA	1-0
SAMBENEDETTESE	JUVENTUS NEXT GEN	4-2
TORRES	ASCOLI	0-1
VIS PESARO	GUBBIO	1-1

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	CATANIA	0-0
AZ PICERNO	FOGGIA	2-1
BENEVENTO	TRAPANI	2-0
CASARANO	SALERNITANA	2-2
CROTONE	CASERTANA	0-1
GIUGLIANO	SORRENTO	0-1
LATINA	TEAM ALTAMURA	0-0
MONOPOLI	CAVESE	0-2
POTENZA	ATALANTA U23	1-0
SIRACUSA	COSENZA	0-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 29 e 30 Settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



GARE DEL 27, 28, 29 SETTEMBRE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, CITTADELLA, CROTONE, FOGGIA, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, POTENZA, SAMBENEDETTESE, SIRACUSA, SORRENTO, TERNANA e TORRES, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori

SOCIETA'

AMMENDA € 900,00

AUDACE CERIGNOLA

A) per avere causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, in quanto nella rete era presente un buco che si rendeva necessario riparare;

B) per avere, i suoi sostenitori presenti nel Settore Tribuna, al 45° minuto del primo tempo, puntato un raggio laser luminoso in direzione del portiere della squadra avversaria.

Misura della sanzione, in cumulo materiale [ammenda € 400 per la condotta sub A) e € 500 per la condotta sub B)], in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo per la condotta sub A), rilevato che, con riferimento alla condotta sub B), non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. e le azioni poste in essere dal delegato all'evento, finalizzate ad una pronta cessazione della condotta perpetrata (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 57° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco senza conseguenze.

Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

VIS PESARO

A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 40/50%) posizionati nel Settore Curva Locali Tribuna Prato, intonato, al 12° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei

confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per circa due minuti;

B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Locali Tribuna Prato esposto, al 12° minuto del secondo tempo, uno striscione di circa 20 metri per 1 metro, non autorizzato e contro le Forze dell'Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

SAMBENEDETTESE per avere, i suoi sostenitori (circa il 60%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:

1. dal 35° al 36° minuto della gara un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un'altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte;

2. dal 36° al 37° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un'altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte;

3. al termine della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un'altra squadra avversaria, ripetuto per cinque volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

CROTONE per avere, i suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 12° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dell'Arbitro.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

OSPITALETTO FRANCIACORTA per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda al termine della gara negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).

SIRACUSA per avere, la quasi totalità dei sostenitori (90%) posizionati nel Settore Curva Ovest denominata "Anna" intonato, al 31° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un'altra squadra avversaria, ripetuto per cinque volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

TEAM ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all'interno del Settore Ospiti loro riservato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

UNION BRESCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all'interno del Settore Curva Ospiti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **11 NOVEMBRE 2025**

MENGA MICHELE (VIS PESARO)

A) per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, protestava in modo eccessivo nei suoi confronti per contestarne l'operato;

B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, reiterato il suo comportamento, in quanto nella zona spogliatoi si avvicinava all'Arbitro, puntando il dito a pochi centimetri dal suo volto nella sua direzione e protestando platealmente nei suoi confronti e per avere, solo all'ennesimo invito da parte dell'Arbitro, abbandonato gli spogliatoi.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (sanzione aggravata dalla qualifica di Dirigente Addetto all'Arbitro ricoperta dal Sig. MENGA MICHELE).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **24 OTTOBRE 2025**

VRENNA RAFFAELE (CROTONE)

per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto:

1. in occasione di una revisione FVS, entrava sul terreno di gioco protestando platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato;

2. alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all'Arbitro al volto con fare minaccioso proferendo al suo indirizzo frasi irrispettose per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere durante una revisione FVS.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **21 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA**

OBBIETTIVO ANTONIO SALVATORE (CASARANO)

per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva e usciva dall'area tecnica proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36,

comma, 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

PESCE SIMONE (LUMEZZANE)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

RADUNANZA MICHELE (PINETO)

per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SPINELLI FERNANDO (SIRACUSA)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma, 1 lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

ARONICA SALVATORE (TRAPANI)

per avere, al termine del primo tempo, subito dopo il fischio da parte dell'Arbitro, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, durante un parapiglia tra i tesserati delle due squadre avversarie, si avvicinava ad un avversario e lo spingeva con una manata sul collo, senza conseguenze ma concorrendo ad alimentare un clima di tensione.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

CHIECCHI TOMMASO (VIRTUS VERONA)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)

per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

ZANINI NICOLA
GRECO LEANDRO

(DOLOMITI BELLUNESI)
(PRO PATRIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

LOPEZ GIOVANNI
MARCHIONNI MARCO
MANGIA DEVIS

(ALBINOLEFFE)
(RAVENNA)
(TEAM ALTAMURA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

LA PORTA PIETRO

(CROTONE)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, durante una contestazione da parte di molti tesserati, proferiva nei confronti della Quaterna Arbitrale parole irrispettose per contestarne l'operato, determinando così un clima di tensione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ZOILA LEANDRO

(TORRES)

per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e pronunciava una frase irrispettosa e offensiva nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LAZZARONI ACHILLE

(LUMEZZANE)

per avere, al 36° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

MENICUCCI ETTORE RODOLFO

(BRA)

per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall'area tecnica proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,

comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA

DI GIANNATALE DARIO (SAMBENEDETTESSE)

per avere, al 12° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, protestava platealmente rivolgendogli un gesto offensivo e proferendo una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PIZII MATTEO (PINETO)

per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

TESTI MAURIZIO (VIRTUS VERONA)

per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PELLEGRINO ALESSANDRO (PINETO)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo un contrasto di gioco e con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al petto, caricando il movimento, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere con il pallone non a distanza di gioco, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. IV Ufficiale).

MUCA ZYLYF (TRENTO)

per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, rialzatosi dopo aver commesso un fallo lo colpiva con una gomitata di media intensità alla pancia, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l'impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale n.1,

supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PUGLIESE SAMUEL (AZ PICERNO)

per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con i tacchetti esposti sulla parte alta del piede, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutati le modalità complessive della condotta e il tipo di colpo inferto con i tacchetti esposti, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

PINTO DANIELE (GIANA ERMINIO)

per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, nel tentativo di giocare il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all'altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e il tipo di colpo inferto con i tacchetti esposti e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PUCCI DENNY (CASARANO)

per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina, e proferiva parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CARGNELUTTI RICCARDO (CROTONE)

per avere, al 6° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SANDRI MATTIA (CROTONE)

per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

NUNZIATINI FRANCESCO (TORRES)

per avere, al 13° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

NDOJ EMANUELE (ASCOLI)
PAGHERA FABRIZIO (LUMEZZANE)
22/99

ARBOSCELLO RICCARDO (NOVARA)
ZOIA RICCARDO (VIS PESARO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PARLATI SAMUELE (ALBINOLEFFE)
ZAMMARINI ROBERTO (GIUGLIANO)
ESEMPIO STEFANO (GUIDONIA MONTECELIO)
CINQUEGRANO SIMONE (INTER U23)
GUARNERI MATTIA (OSPITALETTO FRANCIACORTA)
AURILETTO SIMONE (RENATE)

AMMONIZIONE (III INFR)

VARELA DJAMANCA MUHAMED (AREZZO)
SERIFO
GRANATA ANTONIO (AZ PICERNO)
PIERNO ROBERTO (CAMPOBASSO)
ROSSINI MATTEO (CARPI)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM (CAVESE)
SALVI ALESSANDRO (CITTADELLA)
DEL FABRO DARIO (GIUGLIANO)
SANNIPOLI DANIEL (GUIDONIA MONTECELIO)
ANGHELE' LORENZO (JUVENTUS NEXT GEN)
PUZONE MATTIA (SIRACUSA)
BULEVARDI DANILU (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (II INFR)

POTOP SIMONE (ALBINOLEFFE)
BRIGHT KEVIN (ALCIONE MILANO)
BIANCHI NICOLO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
DAMIANI MATTIA (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
MORESO ARJONA OSCAR (AUDACE CERIGNOLA)
ESPOSITO EMMANUELE (AZ PICERNO)
BORGHINI DIEGO (BENEVENTO)
SINANI ISMET (BRA)
TOSCANO MARCO (CASERTANA)
EVANGELISTI NICOLO (CAVESE)
D'ORAZIO TOMMASO (COSENZA)
BUTTARO ALESSIO (FOGGIA)
CAPELLI ANDREA (GIANA ERMINIO)
VITALE VINCENZO (GIANA ERMINIO)
PODDA LORENZO (GUBBIO)
SIGNORINI ANDREA (GUBBIO)
TALARICO RAUL (L.R. VICENZA)
BATTISTINI MATTEO (LECCO)
MALLAMO ANDREA (LECCO)
MALOTTI MANUELE (LUMEZZANE)
MOTTA MATTEO (LUMEZZANE)
TORRASI EMANUELE (PERUGIA)
MASETTI LORENZO (PIANESE)

VITALI PABLO	(PONTEDERA)
ERRADI BILAL	(POTENZA)
RENELUS BERTONY	(PRO PATRIA)
DONATI GIULIO	(RAVENNA)
LONGOBARDI GIANLUCA	(RIMINI)
MORAY JEREMY MICHEL L	(RIMINI)
COPPOLARO MAURO	(SALERNITANA)
ALFIERI VINCENZO	(SAMBENEDETTESE)
PACCIARDI FEDERICO	(SIRACUSA)
NICOLAO GIUSEPPE	(TEAM ALTAMURA)
MAESTRELLI ALESSIO	(TERNANA)
NEGRO STEFANO	(TRAPANI)
CHINETTI FEDERICO	(TRENTO)
DI MOLFETTA DAVIDE	(UNION BRESCIA)
FANINI FEDERICO	(VIRTUS VERONA)
CECCACCI MIRCO	(VIS PESARO)
TAVERNARO FEDERICO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

SCUDERI GIULIO	(ALCIONE MILANO)
SILIPO ANDREA	(ASCOLI)
LONARDO EDOARDO	(ATALANTA U23)
POUNGA DIGNE KAELAS	(ATALANTA U23)
CRETELLA CARMINE	(AUDACE CERIGNOLA)
SALVO GIUSEPPE	(AZ PICERNO)
VANNUCCHI GIANMARCO	(BENEVENTO)
SAMMOUNI RAYAN	(BRA)
FIGOLI MATTEO	(CARPI)
FORTE RICCARDO	(CARPI)
RIGO MATTIA	(CARPI)
ROSETTI MANUEL	(CARPI)
CERBONE SALVATORE	(CASARANO)
PINTO GIOVANNI	(CASARANO)
CASAROTTO MATTEO	(CASERTANA)
OUKHADDA SHADY	(CASERTANA)
DI TACCHIO FRANCESCO	(CATANIA)
BOFFELLI VALERIO	(CAVESE)
FORNITO GIUSEPPE	(CAVESE)
DI AW DAVIDE DJILY	(CITTADELLA)
IHNATOV EDUARD	(CITTADELLA)
RICCIARDI MANUEL	(COSENZA)
ZUNNO MARCO	(CROTONE)
MONDONICO DAVIDE	(DOLOMITI BELLUNESI)
MUTANDA KASONGO NOAH ZULA	(DOLOMITI BELLUNESI)
OLIVA MARCO	(FOGGIA)
ERCOLANI FILIPPO	(FORLÌ)
RUFFINI LUCA	(GIANA ERMINIO)
PELUSO LUCIANO	(GIUGLIANO)
FAZZI NICOLO	(GUBBIO)
HRAIECH SABER	(GUBBIO)
BERNARDOTTO GABRIELE	(GUIDONIA MONTECELIO)
FRANCHINI SIMONE	(GUIDONIA MONTECELIO)
COCCHI MATTEO	(INTER U23)

CUDRIG NICOLO'	(JUVENTUS NEXT GEN)
VACCA ALESSIO	(JUVENTUS NEXT GEN)
COSTA FILIPPO	(L.R. VICENZA)
MARENCO FILIPPO	(LATINA)
RICCARDI ALESSIO	(LATINA)
ZANELATO NICCOLO'	(LECCO)
PERALTA DIEGO	(LIVORNO)
ROCCA MICHELE	(LUMEZZANE)
MONDINI GABRIELE	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
POSSENTI MARCELLO	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
ARINI MARIANO	(PERGOLETTESE)
DELL'ORCO CRISTIAN	(PERUGIA)
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO	(PERUGIA)
MARTEY CLAUDIO MAMAH	(PIANESE)
D'ANDREA FILIPPO	(PINETO)
IENCO SIMONE	(PINETO)
MARRANCONE ALESSANDRO	(PINETO)
TONTI ALESSANDRO	(PINETO)
ANDOLFI TOMMASO	(PONTEDERA)
IANESI SIMONE	(PONTEDERA)
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS	(POTENZA)
BURRUANO ANGELO	(PRO VERCELLI)
MARCHETTI STEFANO	(PRO VERCELLI)
CAMICIOTTOLI JAMES	(RIMINI)
ACHIK ISMAIL	(SALERNITANA)
FRASCATORE PAOLO	(SALERNITANA)
IAIUNESE CHRISTIAN	(SAMBENEDETTESE)
ORSINI TOMMASO	(SAMBENEDETTESE)
GUDELEVICIUS ERNESTAS	(SIRACUSA)
CRECCO LUCA	(SORRENTO)
CRIMI MARCO	(TEAM ALTAMURA)
NAZZARO MARCO	(TEAM ALTAMURA)
GARETTO MARCO	(TERNANA)
ANTONELLI NICOLO'	(TORRES)
STARITA ERNESTO	(TORRES)
BALESTRERO DAVIDE	(UNION BRESCIA)
VESENTINI FILIPPO	(UNION BRESCIA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 30 Settembre 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani